

**Parere n. 40/2009 - Applicazione edilizia privata al documento D.U.R.C.**

**Si chiede parere in merito alla disciplina, da applicarsi nell'edilizia privata, concernente il "D.U.R.C." (Documento Unico di Regolarità Contributiva).**

In particolare, il Comune chiede se, poiché *"tale documento non viene sempre presentato visto che con la DIA non è necessaria la formalizzazione dell'inizio lavori, è lecito chiedere il D.U.R.C. come integrazione della D.I.A., fatto che comporterebbe un tardare i termini dell'inizio lavori oppure se lo si può richiedere dopo i trenta giorni"*; e se *"poiché in alcuni casi viene presentata una dichiarazione di inizio lavori senza il D.U.R.C., ma accompagnata da una dichiarazione in merito al fatto che i lavori verranno svolti in economia, è lecito tale modo di procedere e se ci sono lavori che possono essere svolti in proprio"*.

Si ritiene di dover riferire quanto segue.

Il D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, consiste nell'attestazione dell'assolvimento, da parte di imprese e lavoratori autonomi, degli obblighi, legislativi e contrattuali, previsti nei confronti degli Istituti Previdenziali (INAIL, INPS) e delle Casse Edili.

Il D.U.R.C. deve essere presentato per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati soggetti al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, per le attestazioni SOA.

Stabiliva l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 (*"Attuazione delle direttive 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"*), come modificato dall'art. 86 del D. Lgs. 276/03 e dall'art. 20 del D. Lgs. 251/04, che *"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: (...) b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,*

*il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). **In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo***”.

Tale decreto è stato abrogato dall'art. 304 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, il quale, all'art. 90, comma 9, ha comunque confermato i principi di cui sopra, prescrivendo che “*Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa (...) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) – nel caso di lavori privati, documento unico di regolarità contributiva e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato -. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. **In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa***”.

Sulla base di tale normativa, deve, dunque, osservarsi come la mancata presentazione del D.U.R.C. prima dell'inizio dei lavori, nell'ambito di una pratica edilizia avviata dal soggetto interessato tramite presentazione di una D.I.A., determini, di per sé ed in via automatica, l'inefficacia della D.I.A. stessa, come ha avuto occasione di precisare anche la giurisprudenza amministrativa: “*La documentazione concernente la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti (DURC) è un presupposto la cui mancanza condiziona l'efficacia della DIA, come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 3, comma 8, lett. b ter del D. Lgs. n. 494/1996 (come modificato rispettivamente dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 20 del D. Lgs. n. 251/2004), secondo cui tale documento deve essere presentato prima dell'esecuzione dei lavori e che, in mancanza, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo*” (TAR Campania Napoli, sez. VII, 20.12.2006 n. 10647).

Stando così le cose, deve, dunque, ritenersi che il Comune - nell'ambito dell'attività istruttoria concernente la pratica edilizia presentata tramite D.I.A. - debba verificare l'avvenuta presentazione, tra i documenti prodotti, del D.U.R.C. e sia, quindi, legittimato a richiedere al privato tale documento integrativo qualora questo manchi; parimenti, qualora il D.U.R.C. non

venga presentato dal privato nel termine di gg. 30 dal deposito della D.I.A. né sia stato richiesto dal Comune in tale lasso di tempo, deve ritenersi che l'Ente Comunale sia tenuto comunque a richiederlo successivamente.

Inoltre, nel caso in cui i lavori siano stati avviati dal privato in assenza del D.U.R.C., poiché la legge stabilisce che in assenza di tale documento “...è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”, il Comune sarà tenuto ad intervenire ai sensi degli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380/2001, in quanto le opere realizzate dovranno essere considerate come illegittime, essendo prive di un efficace titolo abilitativo edilizio.

Venendo al secondo quesito posto dal Comune in merito ai lavori dichiarati dal privato interessato come “*da eseguirsi in economia*”, deve rilevarsi che l'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 - già menzionato - stabilisce l'obbligo di presentazione del D.U.R.C. anche per i “*lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi*”, nonché per “*i lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto*”: in tali specifici casi, dunque, l'obbligo di deposito del D.U.R.C. è espressamente previsto dalla legge e il Comune sarà tenuto a verificarne il rispetto.

Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di presentazione del D.U.R.C. non sussista nei limitati casi in cui un privato presenti una D.I.A. accompagnata da una dichiarazione in cui quest'ultimo attesta di realizzare i lavori in economia senza avvalersi dell'opera di imprese, di lavoratori autonomi né di proprio personale dipendente: tuttavia, in tali fattispecie - nell'ambito del dovere di vigilanza di cui agli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 - deve ritenersi che il Comune debba valutare, caso per caso, tali dichiarazioni alla luce dell'entità e della tipologia dei lavori dichiarati come da svolgersi “*in economia*” e debba, conseguentemente, esercitare la vigilanza per verificare la rispondenza di tali attestazioni alla realtà dei fatti: qualora, nell'ambito del predetto dovere di vigilanza, il Comune accerti che l'esecuzione dei lavori risulti affidata - nonostante la dichiarazione presentata dal privato - ad imprese, a lavoratori autonomi o a dipendenti del soggetto interessato, dovrà necessariamente adottare i provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge, trattandosi di opere da considerarsi illegittime in quanto giuridicamente prive di un efficace titolo abilitativo edilizio.